



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

IL GU

Letti gli atti,

evidenziato come sia subentrato nella definizione del presente fascicolo al precedente assegnatario solo all'udienza di pc,

ritenuto necessario, rimette la causà sul ruolo e dispone procedersi a ctu nella persona di ~~_____~~ comm.

affinchè

"Esaminati gli atti e i documenti già in atti e quelli eventualmente acquisiti ai sensi dell'art. 198 comma 2 c.p.c., solo con il consenso delle parti,

- Preliminarmente verifichi:

in relazione al solo rapporto di CONTO CORRENTE

A) se tra le parti è intercorso un rapporto di conto corrente ordinario (c.d. di corrispondenza) o un'apertura di credito regolata in conto corrente; nel primo caso, se nel corso del rapporto sono stati concessi affidamenti direttamente regolati nel conto ordinario oppure mediante l'apertura di conti accessori (conto anticipi su fatture, su crediti, su effetti s.b.f., ecc.); in caso di apertura di credito o affidamenti, specifichi l'importo del fido concesso;

B) le date di apertura e chiusura del/i conto/i ed il/i saldo/i finale/i registrato/i dalla banca;

C) le condizioni economiche pattuite nei contratti in atti (conto ordinario, apertura di credito in conto corrente, concessione di fidi, conti accessori) con particolare riferimento a tassi di interessi attivi e passivi, capitalizzazioni degli interessi, commissioni di massimo scoperto e di altro genere, valute;

- provveda, quindi, il Ctu a calcolare il saldo finale del conto corrente bancario oggetto di causa, secondo i criteri di seguito indicati:

1) esclusione delle capitalizzazioni degli interessi, senza alcuna sostituzione, per l'intera durata del rapporto / dalla data di apertura del conto alla chiusura,1;

2) esclusione delle commissioni di massimo scoperto, senza alcuna sostituzione, per l'intera durata del rapporto / dalla data di apertura del conto al la chiusura,2;



3) sostituzione degli interessi convenzionali addebitati sul conto per l'intera durata del rapporto / dalla data di apertura del conto alla chiusura³ con quelli di cui all'art.1284 comma 1 c.c. 4 / con quelli di cui all'art.117 comma 7 lett.a) D.lgs 385/1993 (cioè con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto)⁵;

4) sostituzione delle date di valuta registrate negli estratti conto con quelle corrispondenti alle relative operazioni 6 per l'intera durata del rapporto / dalla data di apertura del conto alla chiusura⁷;

5) esclusione di ogni interesse durante l'intera durata del rapporto ove risulti configurabile usura pattizia originaria;; nella verifica della pattuizione o della mera applicazione di interessi usurari il CTU limiterà l'accertamento alle ipotesi di usura specificamente formulate dalla difesa (anche con richiamo alla eventuale consulenza tecnica di parte) del correntista, applicando le formule della Banca d'Italia (in particolare includendo nel calcolo del TEG contrattuale le commissioni di massimo scoperto anche fino al 31.12.2009 exd Cass. ss. Uu. Nr. 16303/18);

6) qualora siano mancanti uno o più estratti conto e la banca abbia proposto domanda di condanna il CTU partirà per l'avvio dei conteggi da un saldo pari a zero alla data del primo estratto di conto corrente disponibile in atti, anziché dal saldo negativo in esso indicato, e non terrà conto degli aumenti di saldi negativi verificatisi in trimestri per i quali non siano disponibili i relativi estratti conto; qualora, invece, solo il correntista abbia agito per ripetere o comunque far accertare addebiti illegittimi sul conto il CTU limiterà le verifiche di tale genere di addebiti sui soli estratti conto disponibili.

1 Se la banca ha provveduto a modificare (o ad applicare ex novo se il rapporto è successivo a tale data) la clausola contrattuale sulla capitalizzazione degli interessi prevedendo pari periodicità per interessi attivi e passivi, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30.6.2000 e comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile o comunque entro il 31.12.2000.

Fissa per tali incombente l'udienza del 19.7.2018 ore 10,00. Si comunichi alle parti e si avvisi il ctu Pescara, 29.6.2018

IL GIUDICE
Federico Ria

